

COMUNE DI ISPANI

Tel. 0973381201

Pagamenti a Beneficiari di importi superiori a euro 10.000

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286, **le Amministrazioni Pubbliche prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e , in caso affermativo, non procedono al pagamento.**

Le modalità di attuazione della disposizione sopra citata dovevano essere adottate con regolamento ministeriale. In attesa della sua pubblicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - è intervenuto a dettare le prime modalità applicative della predetta norma con la circolare nr. 28 del 6.08.2007 e la circolare nr. 29 del 4.09.2007.

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 63 è stato pubblicato l'atteso Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'Economia che dà attuazione alla disposizione inserita nell'articolo 48 bis del Dpr 602/73.

Quindi dal 29 marzo 2008 entra in vigore il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni per importi superiori a 10mila euro, nei confronti dei soggetti morosi per cifre iscritte a ruolo almeno pari allo stesso ammontare.

La citata normativa prevede che tutte le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico che pagano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a 10mila euro devono preliminarmente verificare se il beneficiario ha debiti verso l'agente della riscossione almeno pari a quella cifra. Se sussistono debiti, l'ente deve astenersi dall'effettuare il pagamento e allertare il competente agente della riscossione, affinché questi proceda al pignoramento del credito presso terzi (ai sensi dell'articolo 72 bis dello stesso Dpr 602/73). Il decreto dell'Economia conferma che la situazione di morosità si verifica in tutti i casi in cui il debitore non ha pagato una o più cartelle di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica. Può quindi trattarsi anche di entrate non tributarie, purché iscrivibili a ruolo. Nessun rilievo ha invece la semplice notifica di un avviso di accertamento.

Pertanto, l'ente pubblico che deve pagare somme superiori a 10.000 euro ha l'obbligo di:

- 1) verificare con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Spa (la società pubblica che cura la riscossione) la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario;

- 2) attendere cinque giorni dall'invio dell'interrogazione. Se entro tale termine non giunge nessuna risposta, il pagamento può avvenire. Altrimenti, se Equitalia comunica la morosità, il pagamento deve essere sospeso per trenta giorni, sino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo. L'eventuale eccedenza deve quindi essere corrisposta al beneficiario. Entro trenta giorni, l'agente della riscossione procede a notificare l'atto di pignoramento presso terzi;
- 3) è previsto che, se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti dell'ente creditore che riducono la somma a ruolo, l'agente della riscossione ne dà tempestiva segnalazione all'ente pubblico, al fine di sbloccare parte delle somme da pagare;
- 4) se entro trenta giorni l'agente della riscossione non notifica alcun atto di pignoramento, l'importo è libero da vincoli e può essere interamente pagato.

Sono escluse dall'applicazione delle norme sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni le transazioni tra le Pubbliche Amministrazioni. Lo ha precisato il ministero dell'economia che ha chiarito ogni dubbio sull'applicazione del decreto 18 gennaio 2008 n. 40 riguardante le modalità di attuazione dell'art. 48 bis del dpr 602/73 in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con la circolare n. 22 del 29.07.2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risolto una serie di problematiche interpretative relative ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni per importi superiori ai 10 mila euro. In particolare il divieto di pagamento per somme superiori a 10mila euro imposto alle amministrazioni pubbliche opera solo:

- a) nei confronti di soggetti privati debitori del Fisco (il controllo non scatta se la somma richiesta dal Fisco è stata dilazionata o è stata concessa la sospensione, amministrativa o giudiziale, della cartella. Il blocco invece scatta se il soggetto creditore della PA non paga, entro 60 gg, le somme risultanti da una cartella notificata dall'agente della riscossione, qualunque sia la natura del credito vantato, non necessariamente il credito deve essere erariale);
- b) nei confronti di debitori del Fisco quando è titolare di stipendi, salari, retribuzioni, pensioni e assegni di quiescenza. La soglia dei 10mila euro va determinata al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e erariali.

ESCLUSIONI:

Non sussiste obbligo di controllo:

- a) nel trasferimento di fondi fra enti pubblici;
- b) per somme dovute a fronte di obblighi normativi quali ad esempio i versamenti a Inps, Inpdap e Inail;
- c) per compensazioni in quanto manca in questo caso l'elemento che integra il termine di "pagamento" e manca il materiale versamento di denaro che la PA dovrebbe trasmettere all'agente della riscossione;
- d) quando occorre tutelare i diritti fondamentali della persona come quello della salute (rimborsi di spese sanitarie, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute

della persona, assegni alimentari, indennità per inabilità temporanea al lavoro, spese concernenti esigenze di difesa nazionale o interventi di ordine pubblico);

- e) per le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento, analogo discorso per il factoring;
- f) nel caso in cui il beneficiario del pagamento risulti sottoposto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) in quanto il debitore è già soggetto ad altre misure esecutive.

IL CONTROLLO VIENE EFFETTUATO IN SEDE DI EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.